Decreto LiquiditÃ â?? Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e per gli altri adempimenti fiscali

Descrizione

*News 1*6 â??

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. â??**decreto liquiditÃ** â?•), pubblicato sulla *G.U.* 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi ed ulteriori proroghe per lâ??effettuazione di alcuni adempimenti fiscali precedentemente introdotti con il decreto â??Cura Italiaâ?• di cui alla nostra news del 19.03.2020.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di euro

agorapro.eu

Ai sensi dellâ??art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attivitÃ dâ??impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo dâ??imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020** (2019, per i soggetti â??solariâ?•), Ã¨ prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

> alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative allâ??addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualitÃ di sostituto dâ??imposta;
> allâ??IVA.

La sospensione dei suddetti versamenti:
â?? nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo dâ??imposta;**
â?? nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo dâ??imposta.**

Versamenti contributivi
Per i suddetti soggetti sono altresÃ¬ sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per lâ??assicurazione obbligatoria.
I termini per il versamento delle ritenute di lavoro autonomo rimangono in scadenza il 16.03.2020.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro

Ai sensi dellâ??art. 18 co. 3 e 4 del DL 8.4.2020 n. 23, anche per i soggetti esercenti attivitÃ dâ??impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel

territorio dello Stato, **con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo dâ??imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020** (2019, per i soggetti â??solariâ?•), Ã¨ prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative allâ??addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualitÃ di sostituto dâ??imposta;
- allâ??IVA.

La sospensione dei suddetti versamenti:
â?? nel mese di aprile 2020, si applica perÃ² a condizione che tali soggetti abbiano subÃ¬to **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo dâ??imposta;**
â?? nel mese di maggio 2020, si applica perÃ² a condizione che tali soggetti abbiano subito **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo dâ??imposta.**

Versamenti contributivi
Per i suddetti soggetti sono altresÃ¬ sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versaÂ-menti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per lâ??assicurazione obbligatoria.

agorapro.eu

Soggetti che hanno iniziato lâ??attivitÃ dallâ??1.4.2019

Lâ??art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attivitÃ dâ??impresa, arte o professione, che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- hanno intrapreso lâ??attivitÃ di impresa, di arte o professione a partire dallâ??1.4.2019.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dellâ??art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in unâ??unica soluzione entro il **30.6.2020**;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto giÃ versato.

Semplificazioni per il versamento dellâ??imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Lâ??art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento dellâ??imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui allâ??art. 17 co. 1-*bis* del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157).

Viene infatti stabilito che il pagamento dellâ??imposta di bollo sulle fatture elettroniche puÃ² essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dellâ??imposta relativa al secondo trimes solare dellâ??anno di riferimento, qualora lâ??ammontare dellâ??imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dellâ??anno sia inferiore a 250,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dellâ??imposta relativa al terz trimestre solare dellâ??anno di riferimento, qualora lâ??ammontare dellâ??imposta da versare per l fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dellâ??anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.

Ad esempio:
â?? se lâ??imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 Ã¨ pari a 100,00 euro, il relativo versamento puÃ² non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 20.7.2020;
â?? se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 lâ??imposta di bollo sulle fatture elettroniche Ã¨ pari a 50,00 euro, il relativo versamento puÃ² non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre.

agorapro.eu

Scadenze dei versamenti per il terzo e quarto trimestre
Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dellâ??imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:
â?? il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;
â?? il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dellâ??anno successivo.

Precedente disciplina
In precedenza, invece, era previsto che qualora gli importi dovuti dellâ??imposta di bollo non superassero la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dellâ??imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

Proroghe di termini relativi alle Certificazioni uniche 2020

Invio delle certificazioni uniche 2020 allâ??Agenzia delle Entrate

Con lâ??art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica allâ??Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per le dichiarazioni precompilate
Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica allâ??Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Consegna delle certificazioni Uniche 2020 al contribuente

Con lâ??art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

Altre comunicazioni di dati per la dichiarazione preÂcomÂpilata

Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica allâ??Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redÂditi.
Il termine per effettuare i suddetti invii di dati Ã¨ quindi scaduto il 31.3.2020.

Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Con lâ??art. 19 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogata la disciplina, di cui allâ??art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo dâ??imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti â??solari), viene infatti previsto che non sono assogÂgettati alle ritenute dâ??acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del DPR 600/73:
â?? i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020);
â?? a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

agorapro.eu

Rilascio di unâ??apposita dichiarazione

Per evitare lâ??applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto dâ??imposta che effettua il pagamento unâ??apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

Versamento delle ritenute non operate

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare lâ??ammontare delle ritenute dâ??acÂconto non operate dal sostituto dâ??imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:
â?? in unâ??unica soluzione entro il **31.7.2020;**
â?? oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Daniela Zanella, Commercialista, revisore Legale dei conti

Servizio AgorÃ pro collegato a questo articolo:
Servizi contabili, fiscali ed amministrativi

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, iscriviti alla newsletter AgorÃ pro*.**

Categoria

Imprese e SocietÃ

agorapro.eu